



FAQ 3 Azioni

Procedure di acquisto, selezione fornitori, consulenze e affidamenti

**Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026
in tema di rendicontazione e controllo e inviati tramite i canali preposti.**

Aggiornate al 21.09.2026



Nota metodologica: Ai fini della pubblicazione, i quesiti ricevuti sono stati anonimizzati e, ove necessario, riformulati sotto il profilo redazionale, senza modificarne il contenuto sostanziale. Le domande sono state, inoltre, organizzate per cluster tematici, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento.

ID	Quesito	Riscontro
7. Procedure di acquisto, selezione fornitori, consulenze e affidamenti		
7.1	Per le consulenze le imprese devono presentare gare/appalti o simili?	Nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'acquisizione di servizi e/o beni strumentali deve avvenire comunque nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità. Il soggetto attuatore privato nella procedura di appalto dovrebbe dimostrare, ove richiesto, di aver adottato sistemi interni all'organizzazione atti a scongiurare, prevenire e contrastare reati, potenziali ed effettivi, imputabili all'Ente, contemplati nel d.lgs.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Si invita a consultare le checklist di autocontrollo per riferimenti operativi.
7.2	Le imprese devono presentare gare/appalti per l'acquisto di macchinari?	Come stabilito dall'art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, al comma 5), ove applicabile, i soggetti beneficiari devono assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'acquisizione di servizi e/o beni strumentali deve avvenire comunque nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità parità



ID	Quesito	Riscontro
		di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità. Si invita a consultare le checklist di autocontrollo per riferimenti operativi.
7.3	Per acquisti sottosoglia UE di impresa singola è possibile affidamento diretto ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 con DSAN requisiti?	L'art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, al comma 5) prevede che, ove applicabile, i soggetti beneficiari debbano assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023. L'acquisizione di servizi e/o beni strumentali deve avvenire comunque nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità. Si invita a consultare le checklist di autocontrollo per riferimenti operativi.
7.4	Per soggetti privati, quali procedure di selezione fornitori sono previste? Basta comparativa tra tre CV/offerte?	Nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'acquisizione di servizi e/o beni strumentali deve avvenire comunque nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità. Il soggetto attuatore privato nella procedura di appalto dovrebbe dimostrare, ove richiesto, di aver adottato sistemi interni all'organizzazione atti a scongiurare, prevenire e contrastare reati, potenziali ed effettivi, imputabili all'Ente, contemplati nel d.lgs.231/2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica". Si invita a consultare le checklist di autocontrollo per riferimenti operativi.



ID	Quesito	Riscontro
7.5	Per consulenze esterne, affidamenti e procedure di gara sono solo per enti pubblici?	Come stabilito dall'art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, al comma 5), ove applicabile, i soggetti beneficiari devono assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023. Pertanto, in relazione a quanto confermato dalla Guida operativa per i beneficiari, in caso di consulenze esterne o altri affidamenti, occorre trasmettere la documentazione relativa alle Procedure adottate per la selezione del bene (ad esempio gare, indagini di mercato, confronto preventivi, ecc.) e relativa documentazione (ad esempio: procedure di selezione, verbali di valutazione, pubblicazione, altra documentazione prevista dalla procedura adottata, contratto di subappalto (se previsto), check-list procedura di autocontrollo). Si invita a consultare le checklist di autocontrollo per riferimenti operativi.
7.6	Per gli investimenti materiali e immateriali della 1.1.3b (macchinari e attrezzature dedicate, rifunzionalizzazione di attivi del Polo), il contributo è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta o sull'ammortamento? È corretto che la locazione finanziaria sia ammissibile solo per macchinari, attrezzature e beni immateriali, o anche per terreni e immobili?	Per l'Azione 1.1.3b l'agevolazione è concessa, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Reg. (UE) 651/2014, nella forma di contributo agli investimenti in attivi materiali e immateriali, i cui costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti (e non ai soli costi di ammortamento, diversamente da quanto previsto per gli strumenti/attrezzature dei progetti di R&S ex art. 25, comma 3, lett. b)). Ne consegue che, ove gli investimenti siano di utilizzo esclusivo per il Polo di innovazione e non godano di altri finanziamenti pubblici, è ammissibile la rendicontazione del costo sostenuto (costo storico), anche fino al 100%. Quanto alla locazione finanziaria, l'art. 7, comma 1, lett. B), a), dell'Avviso ne ammette il ricorso sia per gli attivi materiali (terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature) sia per gli attivi immateriali, con l'obbligo — a pena di revoca dell'agevolazione — di acquisire l'attivo alla scadenza. L'eventuale indicazione di ammissibilità del leasing ai



ID	Quesito	Riscontro
		soli macchinari, attrezzature e beni immateriali non risulta coerente con l'Avviso.
7.7	Si chiede conferma che sia possibile rendicontare il costo storico (o quota parte fino al 100%) sostenuto per l'acquisto di strumentazione e macchinari nell'ambito dell'Azione 1.1.3b.	Si conferma. Per l'Azione 1.1.3b, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Reg. (UE) 651/2014, sono ammissibili i costi degli investimenti in strumentazione e macchinari; è pertanto possibile rendicontare il costo storico, in tutto o in quota parte fino al 100%, qualora il bene sia di utilizzo esclusivo per il Polo di innovazione e non goda di altri finanziamenti pubblici, nel rispetto del principio DNSH e della disciplina applicabile. Resta ferma, ove applicabile, l'osservanza del Codice dei contratti pubblici e, per i soggetti non tenuti, dei principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento e concorrenzialità (cfr. FAQ ufficiali del cluster 7).
7.8	Nell'ambito dell'azione 1.1.2, nella voce di spesa "costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione" le spese sostenute per il noleggio di server remoti di calcolo e/o spazio di storage in cloud sono ammissibili?	Cfr. FAQ n. 112 del 06.06.2025
7.9	Nell'ambito dell'azione 1.1.2, voce di spesa "costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione", nel caso in cui un ente optasse per il leasing o il noleggio ed il contratto abbia una durata inferiore alla vita utile del bene, qualora il contratto prevedesse l'utilizzo esclusivo del bene noleggiato per lo svolgimento di attività progettuali, possono essere rendicontati per intero tutti i canoni pagati nel corso del periodo di svolgimento del progetto?	Cfr. FAQ n. 112 del 06.06.2025
7.10	In caso di costi associati ad uno spazio tecnico OpenCampus condiviso, si chiede di chiarire le modalità di rendicontazione ammesse (quote di ammortamento ordinarie e/o canoni di locazione/uso, prospetto di	Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.



ID	Quesito	Riscontro
	calcolo della quota d'uso) e la documentazione giustificativa richiesta.	Pertanto, nel caso in oggetto (costi associati a uno spazio tecnico condiviso) nell'ambito della documentazione da presentare (cfr. pag. 14 della Guida operativa per i beneficiari) occorrerà fornire anche un prospetto di calcolo della quota d'uso del bene per il progetto che tenga conto non solo dell'ammortamento in base alla durata del progetto, ma anche alla percentuale di utilizzo; ad esempio in proporzione al numero dei metri quadrati dell'immobile a supporto del progetto rispetto al totale dei metri quadrati dell'immobile.
7.11	Come da progetto approvato, l'allestimento di un locale ad alto contenimento (BSL3) presso un'Università beneficiaria è di fatto un nuovo laboratorio; quindi, non va semplicemente ad implementare/migliorare la situazione precedente dell'ente. Esso si pone inoltre come output/obiettivo di progetto con effettiva conclusione di tutti i lavori di allestimento, collaudo e apertura del laboratorio entro la conclusione del PN RIC 21-27. Si chiede conferma che nel suddetto caso sia ammissibile la rendicontazione a costo storico dell'investimento previsto.	Cfr. faq n. 7.6
7.12	Nell'ambito dell'azione 1.1.3b, per la voce di spesa "Costi degli investimenti materiali e immateriali-macchinari e attrezzature", vi chiediamo un esempio concreto di rendicontazione di una spesa riconducibile all'acquisto di macchinari e attrezzature con agevolazione prevista al 50%.	La rendicontazione degli investimenti materiali e immateriali in macchinari e attrezzature dedicate esclusivamente all'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico deve essere corredata dalla seguente documentazione: – procedure di selezione del fornitore del bene, ad esempio: procedure di selezione, verbali di valutazione, pubblicazione, altra documentazione prevista dalla procedura adottata, contratto di subappalto (se previsto), check-list procedura di autocontrollo; – Prospetto di calcolo della quota d'uso del bene per il progetto in argomento;



ID	Quesito	Riscontro
		qualora il bene sia utilizzato in più progetti finanziati con fondi pubblici, dovranno essere indicate separatamente le quote di utilizzo sino a complemento massimo del 100%; – Ordine al fornitore, oppure contratto, contenente l'indicazione dell'espresso e univoco riferimento al progetto (CUP), e in caso di gare al CIG; – Documento di trasporto e buono di consegna (ove previsto dalla normativa); – Fattura del fornitore contenente il riferimento all'ordine/contratto, con espresso e univoco riferimento al progetto (CUP) in caso di gare il CIG; – Documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (mandato di pagamento quietanzato, disposizione di pagamento accompagnata dal relativo estratto conto); – Documentazione attestante la conformità all'ordine e al collaudo, ove previsto; – Documentazione attestante il rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità.
7.13	Se, per i soggetti pubblici beneficiari, tali prestazioni debbano obbligatoriamente transitare tramite MEPA / piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, oppure possano essere conferite mediante le ordinarie procedure interne per incarichi esterni.	Le procedure di reclutamento delle persone fisiche per prestazioni occasionali non prevedono l'utilizzo della piattaforma MEPA o altra piattaforma di approvvigionamento digitale certificata bensì le procedure per incarichi individuali di professionalità esterne.
7.14	Il costo degli strumenti e delle attrezzature acquistati per il progetto può essere rendicontato integralmente anche nel caso in cui la loro vita utile sia superiore alla durata del progetto, qualora tali beni siano utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività progettuali e risultino indispensabili al conseguimento dei relativi obiettivi, analogamente a quanto previsto nell'ambito del PNRR?	Per i costi di strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione (Azione 1.1.2) l'art. 7, comma 1, lett. b) del D.D. 307/2025 stabilisce che sono ammissibili: «i costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative



ID	Quesito	Riscontro
		al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo» Decreto Direttoriale MUR n. 307 del 18 marzo 2025 – art. 7, comma 1, lett. b) (Spese ammissibili – strumenti e attrezzature). La Guida Operativa riprende letteralmente questo criterio nella Tabella A, voce “Costi per gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione”, precisando che in sede di rendicontazione deve essere predisposto un: ▪ «prospetto di calcolo della quota d’uso del bene per il progetto (in caso di ammortamento)» Guida operativa per i beneficiari – D.D. 307 del 18 marzo 2025 (Tabella A – costi per strumenti e attrezzature; par. 3.3). Quindi, se in base alla domanda, il bene è utilizzato solo sul progetto, ed è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi, è confermato che: ▪ se la vita utile supera la durata del progetto, la spesa ammissibile è limitata alla quota di ammortamento ordinaria che cade nel periodo progettuale; ▪ non è ammesso imputare al progetto l’intero costo di acquisto. Il costo di strumenti e attrezzature: ▪ non può essere rendicontato integralmente se la vita utile è più lunga della durata del progetto; ▪ deve essere imputato solo pro quota, tramite le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto, anche se il bene è usato esclusivamente per REMICS ed è essenziale per le attività progettuali.



ID	Quesito	Riscontro
		Il regime di rendicontazione dell'allestimento dipende dall'Azione a valere sulla quale l'investimento è finanziato. Se l'allestimento del locale BSL3 è finanziato sull'Azione 1.1.3b (investimenti per la creazione/ammodernamento del Polo, art. 27, comma 5, del Reg. (UE) 651/2014), i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti e, ove il bene sia di utilizzo esclusivo per il Polo e non goda di altri finanziamenti pubblici, è ammissibile la rendicontazione a costo storico, anche fino al 100% (cfr. FAQ 7.6 e 7.12). Se invece è finanziato sull'Azione 1.1.2 (progetto di ricerca e sviluppo, art. 25 del Reg. (UE) 651/2014), per gli immobili sono ammissibili unicamente le quote di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto e, per strumenti e attrezzature, le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto (cfr. FAQ 7.14): non è ammessa la rendicontazione integrale a costo storico. Occorre pertanto ricondurre l'allestimento del BSL3 all'Azione di pertinenza del progetto e applicare il corrispondente criterio.
7.15	L'art. 5, par. C, comma 3, lett. a), n. 2, del D.D. n. 307/2025 prevede, nell'ambito del Piano di sviluppo delle competenze, servizi di consulenza specialistica svolti da ricercatori ad alta specializzazione scientifica e/o da figure professionali manageriali. La Guida operativa, con riferimento all'Azione 1.4.3, richiama, a titolo esemplificativo, l'inserimento temporaneo di Temporary Manager o Innovation Manager e individua una documentazione amministrativa prevalentemente riferibile a prestatori d'opera persone fisiche. Si conferma che, in coerenza con l'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014, sono ammissibili anche consulenze	Si conferma che sono ammissibili anche consulenze specialistiche affidate a soggetti giuridici specializzati, finalizzate al supporto tecnico nella rilevazione dei fabbisogni formativi, nella predisposizione del Piano di sviluppo delle competenze, nonché nelle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, qualora tali competenze non siano disponibili all'interno del partenariato. La documentazione pertanto terrà conto, mutatis mutandis, della natura giuridica del prestatore (impresa in luogo di persona fisica).



ID	Quesito	Riscontro
	specialistiche affidate dall'Hub soggetto attuatore a soggetti giuridici specializzati, finalizzate al supporto tecnico nella rilevazione dei fabbisogni formativi, nella predisposizione del Piano di sviluppo delle competenze, nonché nelle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi, qualora tali competenze non siano disponibili all'interno del partenariato?	
7.16	Con riferimento all'Azione 1.1.2, si chiede se sia ammissibile il ricorso al contratto di leasing per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni. In caso di risposta affermativa, si chiede inoltre di chiarire se il costo ammissibile debba essere determinato assumendo come riferimento una quota periodica di leasing equivalente alla quota di ammortamento che sarebbe stata imputabile qualora il medesimo bene fosse stato acquistato direttamente, oppure se trovino applicazione criteri differenti.	Cfr. FAQ n. 112 del 06.06.2025. Per l'azione 1.1.2, il costo ammissibile è limitato alle quote di ammortamento relative al periodo di svolgimento del progetto, coerentemente con l'art. 7, comma 1, lett. b) (cfr. FAQ 7.14)
7.17	Con riferimento al D.D. n. 307 del 18/03/2025, Azione 1.1.2, si chiede un chiarimento in merito alla corretta imputazione e modalità di affidamento delle spese di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), voce d): "Costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo". In particolare, si chiede se, per un soggetto beneficiario qualificabile come pubblica amministrazione / organismo di ricerca pubblico, tali costi possano comprendere anche prestazioni autonome occasionali rese da persone fisiche, purché strettamente funzionali alle attività progettuali di ricerca e sviluppo, adeguatamente motivate, documentate e affidate nel rispetto delle procedure interne dell'Ente.	Come già chiarito in precedenti risposte, i "Costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo" si riferiscono alla esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca che non possono essere svolte internamente (a titolo esemplificativo: consulenza esterna, servizi di test e analisi, servizi di prototipazione), acquisite a condizioni di mercato e con regolare fatturazione. Sono pertanto ammissibili anche le prestazioni autonome occasionali rese da persone fisiche, purché strettamente funzionali alle attività progettuali di ricerca e sviluppo, adeguatamente motivate, documentate e affidate nel rispetto delle procedure interne



ID	Quesito	Riscontro
	Si chiede inoltre di chiarire se, ai fini dell'ammissibilità e rendicontabilità della spesa sulla suddetta voce d), l'acquisizione di tali prestazioni debba necessariamente essere qualificata come appalto di servizi e, quindi, gestita tramite MEPA o altra piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, oppure se sia ammissibile anche il ricorso a procedure interne per il conferimento di incarichi individuali esterni / prestazioni occasionali, laddove previste dall'ordinamento dell'Ente e coerenti con la normativa applicabile. In sintesi, si chiede di confermare: - se le prestazioni autonome occasionali di persone fisiche possano essere imputate alla voce d) ricerca contrattuale e altri servizi, qualora abbiano natura specialistica e siano direttamente funzionali al progetto; - se, per i soggetti pubblici beneficiari, tali prestazioni debbano obbligatoriamente transitare tramite MEPA / piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, oppure possano essere conferite mediante le ordinarie procedure interne per incarichi esterni; Il quesito è posto al fine di garantire la corretta classificazione della spesa e il pieno rispetto delle regole di ammissibilità e rendicontazione previste dal D.D. n. 307/2025 e dalla relativa Guida operativa per i beneficiari.	dell'Ente. Le procedure di selezione dei fornitori sono quelle previste all'interno della Guida Operativa. Sì. La voce d) dell'art. 7, comma 1, lett. A), del DD 307/2025 ricomprende l'esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di attività di ricerca e servizi che non possono essere svolti internamente, acquisiti a condizioni di mercato (cfr. FAQ 1.5). In tale ambito sono ammissibili anche le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da persone fisiche esterne, a condizione che: • abbiano natura specialistica e siano direttamente funzionali alle attività di ricerca e sviluppo del progetto; • siano rese da un soggetto terzo effettivamente indipendente rispetto al beneficiario, senza configurare impiego di personale nel progetto; • siano preventivamente determinate quanto a oggetto, durata e compenso, adeguatamente motivate e formalizzate in un atto di incarico/contratto; • siano acquisite a condizioni di mercato e comprovate da regolare notula/fattura. Criterio distintivo rispetto alle spese di personale (macrovoce A): rileva la natura del rapporto. Se la prestazione è un servizio reso da un terzo (esternalizzazione, con notula/fattura, a condizioni di mercato) rientra nella voce d) "ricerca contrattuale e altri servizi". Se, invece, la persona è impiegata nel progetto quale personale del beneficiario (dipendente, co.co.co., borsa o incarico di ricerca, ecc.), la spesa rientra nella macrovoce A – Spese di personale, rendicontata a costo orario standard per la 1.1.2. Le due



ID	Quesito	Riscontro
		qualificazioni sono alternative e non cumulabili per la medesima prestazione. No, non è obbligatorio il ricorso al MEPA. Il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo occasionale a persone fisiche non costituisce, di norma, un «appalto di servizi» ai sensi del Codice dei contratti pubblici, bensì un incarico esterno: per le pubbliche amministrazioni e gli organismi di ricerca pubblici è disciplinato dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del D.lgs. 165/2001 e dai regolamenti interni dell'Ente, e non richiede l'utilizzo del MEPA o di altra piattaforma di approvvigionamento digitale certificata. Resta fermo che: • ove la prestazione configuri invece un appalto di servizi (servizio reso da un operatore economico), il beneficiario tenuto al Codice deve assoggettare l'acquisizione al D.lgs. 36/2023 (art. 7, comma 5, del DD 307/2025), con i relativi obblighi, anche di ricorso agli strumenti telematici ove previsto; • in ogni caso l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità e concorrenzialità, oltre che delle procedure interne dell'Ente per il conferimento di incarichi esterni; • la documentazione da produrre in rendicontazione (procedura di selezione, atto di incarico/contratto con riferimento al progetto e CUP, notula/fattura, giustificativi di pagamento, check-list di autocontrollo) è quella indicata dalla Guida operativa per i beneficiari.
7.18	In merito alle spese di attrezzature scientifiche, sulla linea 112, si chiede inoltre se siano ammessi:	Con riferimento ai quesiti posti si specifica quanto segue: 1. in ossequio al principio del divieto "doppio finanziamento" in virtù del quale il



ID	Quesito	Riscontro
	- costi di ammortamento di attrezzature acquisite su altri fondi non PNRR (ad esempio, su progetti Europei) e ancora in ammortamento - leasing - costi di riparazione di attrezzature - acquisto di arredi tecnici da laboratorio (tavoli ottici, tavoli da lavoro, ecc).	medesimo costo di un intervento non può essere coperto due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, non è possibile richiedere costi di beni che hanno già fruito di altre agevolazioni. 2. Per l'azione 1.1.2, il costo ammissibile è limitato alle quote di ammortamento relative al periodo di svolgimento del progetto, coerentemente con l'art. 7, comma 1, lett. b) del D.D. 307/2025 (cfr. FAQ 7.9 e FAQ 7.14). 3. I costi per gli strumenti e le attrezzature – come quelli indicati – inerenti ad arredi tecnici da laboratorio (tavoli ottici, tavoli da lavoro, ecc.) – sono ammissibili purché: - siano di nuova fabbricazione; - nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Pertanto, nel caso in cui il periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e delle attrezzature sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie (cfr. Decreto del 31/12/1988 - Min. Finanze) relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo.
7.19	Si chiede, con riferimento alla voce di spesa "Azione 143 – Consulenze specialistiche per l'innovazione e il trasferimento tecnologico", per i partner imprese, di confermare se siano ammissibili contratti aventi ad oggetto servizi integrati di incubazione e accelerazione d'impresa finalizzati allo sviluppo tecnologico e imprenditoriale delle imprese, comprendenti, tra l'altro, attività di mentoring, tutoraggio, formazione	Nell'ambito dell'Azione 1.4.3, per quanto concerne le consulenze sono ammissibili le seguenti spese: - consulenze specialistiche per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; - l'inserimento temporaneo nella struttura organizzativa dell'impresa di un "Temporary Manager" o di altra figura di altro profilo tecnico-scientifico (ad esempio Manager dell'innovazione) con un contratto di consulenza, per un



ID	Quesito	Riscontro
	imprenditoriale, networking, supporto alla costruzione di partenariati tecnologici, orientamento al trasferimento tecnologico, accompagnamento alla prototipazione e, ove previsto contrattualmente, l'utilizzo di spazi e infrastrutture dedicate all'innovazione.	periodo non inferiore ai 2 mesi, a condizione che questo sia indipendente rispetto all'impresa che fruisce del contratto.
7.20	Canoni di locazione Si chiede di chiarire se i canoni di locazione ordinaria relativi a immobili o spazi nella disponibilità di un'impresa beneficiaria, utilizzati esclusivamente o parzialmente per lo svolgimento delle attività previste dal progetto finanziato, possano essere considerati costi ammissibili. In caso di risposta positiva, si chiede di precisare: la corretta categoria di costo nella quale tali spese devono essere rendicontate.	Le spese di locazione di immobili possono essere rendicontate: - Nell'ambito dell'Azione 1.1.3b, ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 tra i costi per gli aiuti al funzionamento e segnatamente quali locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione; - Nell'ambito dell'Azione 1.4.3, ai sensi dell'articolo 31 del Reg. (UE) 651/2014 quali spese riferite alle ore di formazione. - Infine si ricorda che nell'ambito dell'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 i canoni di locazioni rientrano tra le spese generali, calcolati su base forfettaria (% massima del 20%, applicata al totale dei costi ammissibili punti da a) a d) di cui al punto A) dell'art. 7 dell'Avviso). Sull'argomento vedi anche risposte a faq n.6.19 e faq 6.24
7.21	Le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 14 dell'Avviso possono ricomprendere anche attività qualificabili come ricerca contrattuale, purché coerenti con gli obiettivi progettuali e con le condizioni previste dall'Avviso e dalla disciplina applicabile?	Cfr. FAQ n. 72 del 02.05.25



ID	Quesito	Riscontro
7.22	Si chiede di chiarire se, ai fini della rendicontazione dell'Azione 1.4.3, siano ammissibili i costi relativi all'utilizzo di laboratori, macchinari, strumentazioni tecnico-scientifiche e altre attrezzature già nella disponibilità del Beneficiario e impiegate per l'erogazione delle attività formative.	Nell'ambito dell'Azione 1.4.3, sono ammissibili le spese relative all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il percorso di formazione. Si ricorda che costituisce spesa ammissibile al contributo anche l'ammortamento dei beni (sia nuovi sia usati), alle condizioni disciplinate dall'art. 67 par. 2 del RDC verificando che il bene usato non sia stato acquistato in precedenza usufruendo di un altro contributo pubblico.
7.23	La FAQ 1.19 precisa che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. B), punto b), tra le voci rendicontabili vi sono: • locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo (incluse le locazioni di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti); Tali locazioni sono limitate a momenti di animazione del Polo o si riferiscono in generale alla creazione di strutture del soggetto gestore presso le Università o gli Organismi di ricerca pubblici e privati partecipati in aggiunta a quelle già messe a disposizione dai soggetti partecipanti per l'attuazione dell'attività specifiche previste nel progetto? In caso affermativo si chiede di sapere se il canone imputabile alle spese di funzionamento debba essere determinato mediante un valore di mercato asseverato (perizia), oppure possa essere calcolato secondo un criterio di ripartizione pro-quota dei costi generali di gestione dell'immobile (utenze, manutenzione, pulizie) in funzione della superficie e del tempo di utilizzo dedicati alle attività del Polo, e quale documentazione giustificativa minima sia richiesta a supporto di tale	Ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi per gli aiuti al funzionamento di cui alla lettera b) comprendono le locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività ed al funzionamento generale dei Poli di innovazione. Il relativo canone di locazione andrà determinato in base alle normali condizioni di mercato ed in funzione della superficie e del tempo di utilizzo dedicati alle attività del Polo, allegando la documentazione giustificativa prevista in caso di contratti di locazione di immobili.



ID	Quesito	Riscontro
	imputazione.	
7.24	3 - Può essere individuata, con procedura competitiva, la consulenza da parte di società partecipata del beneficiario a costi reali?	I servizi di consulenza sono, per loro natura, attribuibili esclusivamente a soggetti esterni al committente nel rispetto della normativa applicabile e non possono essere acquistati da soggetti partecipanti all'iniziativa.
7.25	Nell'ambito dell'azione 1.1.3b, si chiede conferma che sia ammissibile l'acquisto strumentazione scientifica ricondizionata e garantita dalla casa produttrice e rendicontare il costo storico (o quota parte fino al 100%).	Nell'ambito della Azione 1.1.3b, sono ammissibili i costi relativi all'acquisto o locazione finanziaria di macchinari e attrezzature dedicate esclusivamente all'attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. Si conferma che è possibile rendicontare il costo storico, in tutto o in quota parte fino al 100%, qualora il bene sia di utilizzo esclusivo per il Polo di innovazione e non goda di altri finanziamenti pubblici, nel rispetto del principio DNSH e della disciplina applicabile.
7.26	In relazione all'azione 1.1.2 - voce di spesa "costi relativi a strumentazione e attrezzature", - considerato che la FAQ 112 del 06.06.2025 (richiamata nelle FAQ 7.8, 7.9 e 7.16) è relativa alla voce di costo "consulenze specialistiche" e non "costi relativi a strumentazione e attrezzature", - considerato che l'art. 25, comma 3, lett. b) del Regolamento Europeo 651/2014 riporta "I costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo sono imputati a una specifica categoria di ricerca e sviluppo e rientrano nelle seguenti categorie: [...] b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il	Si conferma quanto già riportato nella FAQ n. 112 del 06.06.2025 relativamente alla possibilità di noleggiare o prendere in leasing attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo. A valere sull'Azione 1.1.2, ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, i costi ammissibili sono quelli riferiti a strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione nel rispetto di quanto indicato all'articolo 7, comma 1, lettera A, punto b) dell'Invito.



ID	Quesito	Riscontro
	loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati" - considerato che l'art. 25, comma 3, lett. b) del Regolamento Europeo 651/2014 non esclude il leasing di strumentazione ed apparecchiature, nè limita i costi ammissibili a strumentazione ed apparecchiature di nuova fabbricazione, si chiede conferma che siano ammissibili i costi relativi ai canoni di leasing sostenuti durante la durata del progetto per beni utilizzati esclusivamente sul progetto indispensabili al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto approvato.	
7.27	Nell'ambito delle spese previste dall'azione 1.1.3b per l'acquisizione di servizi specialistici trasversali a beneficio dell'intero Polo di Innovazione, si richiede la possibilità di effettuare un'acquisizione unitaria tra partner mediante un "affidamento coordinato e congiunto", nel pieno rispetto della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). In particolare, a. Ammissibilità dell'Accordo di collaborazione e tracciabilità decentrata Si chiede conferma che l'impianto basato sull'Accordo ex art. 15 L. 241/90 — con procedura di gara centralizzata ma con stipula, fatturazione, CIG derivato e pagamento disaggregati a capo dei singoli Partner pubblici	Per l'Azione 1.1.3b il DD 307/2025 prevede, all'art. 7, lett. B), che: - gli acquisti di beni e servizi siano assoggettati, ove applicabile, al D.Lgs. 36/2023 (art. 7, c. 5 DD 307/2025); - le spese per collaborazioni professionali e servizi di consulenza in materia di innovazione e, più in generale, i costi di funzionamento del Polo (animazione, marketing, gestione infrastrutture) siano rendicontate a costi reali (Guida Operativa, § 3.3, Tabella B; FAQ 46 e 84). Lo schema ipotizzato – Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra partner pubblici, con: - procedura di gara centralizzata (unica procedura ad evidenza pubblica, gestita da un soggetto capofila/stazione appaltante);



ID	Quesito	Riscontro
	aderenti— sia pienamente coerente con i requisiti di tracciabilità della pista di controllo e consenta la regolare ammissibilità della spesa sulla voce A7 (Personale Collaborazioni) da parte dei singoli beneficiari. Ciascun Partner pubblico liquiderà direttamente la propria quota dal conto di tesoreria dedicato, previa emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE).	- contratti attuativi/autonomi per ciascun partner (CIG derivati, fatturazione distinta, pagamenti eseguiti da ciascuna amministrazione dal proprio conto di tesoreria dedicato, previo CRE); è coerente, in linea di principio, con: - il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), sia nella logica di cooperazione/accordo tra PA (art. 7, c. 4) sia nella logica di centrale di committenza/affidamento congiunto; - i requisiti del DD 307/2025 in tema di tracciabilità e pista di controllo, a condizione che per ciascun beneficiario la catena documentale sia completa e autonoma; - Accordo ex art. 15 che disciplini chiaramente ruoli e modalità dell'affidamento coordinato; - richiamo al CUP PN RIC e al CIG (principale/derivato) su atti di gara, contratti, fatture e mandati; - CRE e provvedimento di liquidazione del singolo ente; - pagamento dal conto dedicato ex L. 136/2010; - checklist di autocontrollo e documentazione di gara caricata su QIIR dal singolo beneficiario (Guida Operativa, § 3.1 e 4.1; FAQ 7, 39, 73). - L'assetto proposto (accordo ex art. 15 L. 241/1990, gara centralizzata, contratti e pagamenti disaggregati con CIG derivati) è, sul piano tecnico, compatibile con il DD 307/2025 e con il D.Lgs. 36/2023, e consente l'ammissibilità della spesa in 1.1.3b, purché siano rispettati: - i requisiti di cooperazione/co-procurement del Codice appalti;



ID	Quesito	Riscontro
		- la tracciabilità puntuale per ciascun beneficiario; - la corretta classificazione della spesa come servizio esterno/consulenza rendicontato a costi reali. Opportuno chiarire che l'acquisizione dal fornitore esterno segue il Codice dei contratti, mentre l'art. 15 può disciplinare solo il coordinamento interno tra i partner pubblici.
7.28	Nell'ambito delle spese previste dall'azione 1.1.3b per l'acquisizione di servizi specialistici trasversali a beneficio dell'intero Polo di Innovazione, si richiede la possibilità di effettuare un'acquisizione unitaria tra partner mediante un "affidamento coordinato e congiunto", nel pieno rispetto della normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). In particolare, a. Integrazione dei Partner Privati tramite opzione commerciale Inoltre, è richiesto se i partner privati potranno così contrattualizzare direttamente con l'aggiudicatario servizi di personalizzazione agli stessi patti, condizioni e prezzi unitari di gara, mediante una clausola d'opzione/ estensione commerciale ai sensi dell'art. 14 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, configurata secondo lo schema del contratto a favore di un terzo (art. 1411 C.C.).	L'acquisizione unitaria di servizi specialistici tramite "affidamento coordinato e congiunto", strutturata via Accordo ex art. 15 L. 241/1990 e procedura centralizzata nel rispetto del D.Lgs. 36/2023, è coerente con il DD 307/2025, (cfr. FAQ 7.27) purché: - il fornitore sia terzo rispetto ai beneficiari; - per ogni partner vi sia piena tracciabilità contabile e procedurale; - ciascun ente rendiconti la propria quota di servizio in 1.1.3b come consulenza/servizio specialistico a costi reali, con documentazione completa sulla piattaforma QIIR. I partner privati potranno ricorrere ad una clausola d'opzione in osservanza al codice dei contratti nonché all'art. 14 c. 4 del D. Lgs. 36/2023, e pertanto, a condizione che l'opzione (adesione di terzi, limiti quantitativi e di valore, prezzi che dovranno restare i medesimi dell'offerta, ogni altra indicazione utile) sia prevista nei documenti di gara per assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione e per escludere l'affidamento senza gara oltre le soglie previste. Si ribadisce che la spesa ammissibile dell'azione 1.1.3b sono i costi direttamente sostenuti dal beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7 c. 1 let. B) del DD



ID	Quesito	Riscontro
		307/2025.
7.29	In relazione ai contratti di consulenza - Affidamento diretto è possibile utilizzare dell'Elenco Fornitori secondo quanto previsto dal Codice contratti pubblici Articolo 50, Comma 1, Lettera b) che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e delle forniture (comprese le consulenze) di importo inferiore a 140.000 euro e che in questi casi si può scegliere l'operatore anche attingendo da soggetti iscritti in appositi elenchi? Perché nelle Check list non vediamo questa possibilità nella Sezione A - Verifica procedure di affidamento dei Soggetti attuatori NON tenuti all'applicazione del D.lgs. 36/2023	Occorre distinguere due casi. 1. Soggetti tenuti al Codice dei contratti (PA, organismi equiparati) Per questi soggetti vale pienamente l'art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023: • è legittimo l'affidamento diretto di servizi e forniture (incluse consulenze) < 140.000 euro; • l'operatore può essere scelto attingendo da elenchi fornitori o albi, nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, trasparenza. In tal caso si utilizza la Sezione B delle check-list (soggetti tenuti al Codice): l'uso di un elenco fornitori rientra nelle voci generiche su "procedure adottate", non serve una casella dedicata. 2. Soggetti non tenuti al Codice (privati) Per i beneficiari privati l'art. 50 non è formalmente cogente, ma l'art. 7 DD 307/2025 impone comunque: • rispetto dei principi del Codice (economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, concorrenzialità, ecc.); • documentazione delle procedure adottate. Quindi: • è pienamente ammissibile istituire un Elenco Fornitori interno e attingervi per



ID	Quesito	Riscontro
		affidamenti diretti di consulenza; • occorre però disciplinare l'elenco con un regolamento interno (criteri di iscrizione, aggiornamento, scelta, rotazione) e allegare alla pratica: • estratto elenco, • motivazione della scelta, • verifica requisiti del fornitore. Nella Sezione A delle check-list (non tenuti al Codice) l'utilizzo dell'elenco si registra come "procedura interna di selezione/indagine di mercato/confronto preventivi": le check-list sono volutamente generiche e non elencano tutte le tecniche possibili, purché rispettino i principi di concorrenzialità e trasparenza. L'affidamento diretto attingendo da un Elenco Fornitori è compatibile con il DD 307/2025. Per i soggetti non tenuti al Codice va inquadrato come procedura interna documentata, da riportare nella Sezione A delle check-list
7.30	Con riferimento alle FAQ n. 7.17 e 7.18, che chiariscono il perimetro delle spese ammissibili per strumenti e attrezzature nell'ambito dell'Azione 1.1.2, si chiede di confermare se, nell'ambito della voce B1 - Macchinari, Strumentazione e Attrezzature, siano ammissibili: • l'acquisto di licenze software strettamente necessarie al funzionamento, alla gestione o all'utilizzo delle apparecchiature e delle infrastrutture acquisite per il progetto e necessarie allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e al conseguimento dei risultati progettuali.	Per l'Azione 1.1.2, l'art. 7, comma 1, lett. A) distingue chiaramente tra: B1 – Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione (lett. b); Ricerca contrattuale e altri servizi (lett. d), inclusa l'acquisizione/licenza di risultati di ricerca, brevetti, know-how, servizi specialistici. Le Licenze software per strumenti/attrezzature risultano ammissibili se: strettamente necessarie al funzionamento o alla gestione delle apparecchiature del progetto;



ID	Quesito	Riscontro
	l'acquisto o l'acquisizione in licenza di dataset e banche dati (ad esempio dati satellitari commerciali, dati geospaziali, dati specialistici o altre basi informative) necessari allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo e al conseguimento dei risultati progettuali. Si chiede inoltre di chiarire se tali costi debbano essere imputati alla voce B1 oppure, in alternativa, alla voce relativa alla ricerca contrattuale e altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, di cui all'art. 7, comma 1, lett. A), d), considerato che le FAQ n. 1.5, 1.33 e 7.17 conducono a tale categoria l'acquisizione presso terzi di servizi specialistici, know-how e altri elementi necessari allo svolgimento della ricerca.	acquistate congiuntamente al bene o come estensione necessaria (es. software di controllo, firmware, moduli di analisi proprietari). In questo caso sono normalmente imputabili alla voce B1, come parte integrante dell'investimento strumentale (bene "misto" hw+sw). Se, invece, il software ha natura più ampia (tool generici, piattaforme analitiche non inscindibilmente legate a uno specifico macchinario), è più coerente imputarlo alla voce A.d) – altri servizi utilizzati per l'attività di R&S. L'acquisto/licenza di dataset e banche dati (dati satellitari, geospaziali, basi informative specialistiche, ecc.) è ammissibile in quanto input immateriali necessari alle attività di ricerca e sviluppo e al conseguimento dei risultati progettuali. Per natura (acquisizione presso terzi di contenuti/know-how), tali costi vanno ricondotti alla voce A.d) – ricerca contrattuale e altri servizi, non alla B1, salvo che siano parte inscindibile di una specifica infrastruttura acquistata (pacchetto unico strumento+database proprietario). Sì, software "embedded" o funzionale alle attrezzature: B1. Software più generale e dataset/banche dati: da imputare, di regola, alla voce A.d) "ricerca contrattuale e altri servizi".
7.31	Con riferimento alla voce B1 - Macchinari, Strumentazione e Attrezzature dell'Azione 1.1.2, e considerato che la FAQ n. 7.12 richiama tra la documentazione di rendicontazione la "documentazione attestante la	Per l'Azione 1.1.2, l'art. 7, comma 1, lett. A), b) considera ammissibili i costi per strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione "nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto", con rendicontazione tramite quote di ammortamento. La FAQ 7.12, richiamando la "documentazione attestante la conformità all'ordine e al collaudo",



ID	Quesito	Riscontro
	conformità all'ordine e al collaudo, ove previsto", si chiede di confermare se siano ammissibili le spese relative a: • installazione; • configurazione; • messa in esercizio; • collaudo e verifica funzionale delle infrastrutture, delle attrezzature e della strumentazione acquistate nell'ambito del progetto, qualora tali attività risultino necessarie per rendere il bene pienamente operativo e utilizzabile per le finalità progettuali.	conferma che il bene deve essere effettivamente installato, funzionante e idoneo all'uso. Nel quadro delle regole nazionali di ammissibilità (DPR 66/2025) e della prassi FESR: le spese di installazione, configurazione, messa in esercizio, collaudo e verifica funzionale, quando: • sono strettamente necessarie a rendere il bene operativo per il progetto; • sono previste nel contratto/ordine di fornitura o comunque direttamente connesse all'acquisizione del bene; • sono capitalizzate contabilmente nel costo del cespite, • costituiscono parte integrante del costo dell'investimento e sono ammissibili nella voce B1 – Macchinari, Strumentazione e Attrezzature, da cui si determinano le quote di ammortamento rendicontabili. Se invece tali attività sono oggetto di un contratto separato con un terzo (non fornitore del bene) e contabilizzate come servizio, possono essere imputate – se coerenti con l'oggetto progettuale – alla voce A.d) "ricerca contrattuale e altri servizi utilizzati per l'attività di R&S", fermo il rispetto dei principi di selezione dei fornitori. Le spese di installazione, configurazione, messa in esercizio, collaudo e verifiche funzionali sono spese ammissibili se necessarie all'operatività del bene e correttamente qualificate come parte del costo del cespite (voce B1) o, se servizi autonomi, come altri servizi di progetto.
7.32	Il Soggetto Hub capofila intende affidare ad una università un servizio di	Si conferma quanto rappresentato nella risposta alla FAQ 7.2, ovvero "I servizi sono, per



ID	Quesito	Riscontro
	ricerca contrattuale a condizioni di mercato, con regolare fatturazione e mediante procedura riconducibile al codice degli appalti pubblici. L'ente affidatario: • non è soggetto beneficiario del progetto; • è socio del Soggetto Hub con una quota pari al 4,55 per cento del capitale, identica a quella di ciascuno degli altri ventuno soci; • dispone di competenze scientifiche non presenti all'interno del partenariato di progetto 1. Si chiede di confermare se il divieto di cui alla FAQ 7.24 operi in ragione della sola partecipazione al capitale da parte del committente, ovvero se il riferimento a «soggetti partecipanti all'iniziativa» debba intendersi circoscritto ai soggetti beneficiari del progetto, quali risultanti dagli Allegati B e C del decreto di concessione e firmatari dell'Accordo di partenariato. 2. In particolare, si chiede di chiarire se un ente che sia socio del Soggetto Hub capofila ma non beneficiario del progetto — e che dunque non percepisce agevolazioni né concorre al cofinanziamento — possa essere qualificato come soggetto «esterno al committente» ai fini dell'ammissibilità della spesa, considerato che in tale configurazione non ricorre il rischio, sotteso al divieto, che l'agevolazione ritorni a un soggetto che ne è già percettore.	loro natura, attribuibili esclusivamente a soggetti esterni al committente nel rispetto della normativa applicabile e non possono essere acquistati da soggetti partecipanti all'iniziativa.” Si rappresenta, altresì, quanto rappresentato dalla FAQ 7.2, ovvero “Come stabilito dall’art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, al comma 5), ove applicabile, i soggetti beneficiari devono assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023. Nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia tenuto all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, l’acquisizione di servizi e/o beni strumentali deve avvenire comunque nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità.” In ambito applicativo del divieto richiamato dalla FAQ 7.24, il riferimento a «soggetti partecipanti all’iniziativa» va letto in coerenza con: • l’art. 4 DD 307/2025 (soggetti ammissibili e compagine di partenariato); • gli Allegati B e C del decreto di concessione, che elencano i beneficiari di progetto; • l’accordo di partenariato ex art. 4, commi 9–10. La nozione di “partecipanti all’iniziativa” è quindi riferita ai soggetti beneficiari del progetto (Hub + partner/spoke/affiliati/vincitori bandi a cascata) che: - espongono costi rendicontabili; - ricevono, direttamente o per il tramite dell’Hub, una quota di agevolazione;



ID	Quesito	Riscontro
		- concorrono al cofinanziamento. Inoltre, ai sensi dell'art.5 comma 2 lett a) del disciplinare di concessione tutti i soggetti beneficiari del progetto sono obbligati a "adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria ai sensi dell'articolo 69 paragrafo 1 del Reg. (UE) 2021/1060, e secondo quanto disciplinato nel documento descrittivo del sistema di gestione e controllo del PN RIC 2021-2027 e nel Manuale delle procedure del MUR, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, e della corruzione".
7.33	In relazione alle attività Ricerca contrattuale (G1 - Azione 1.1.2) e Consulenze specialistiche (L2 - Azione 1.4.3) è possibile affidare servizi /consulenze da parte di un beneficiario di un progetto X e CUP XXX ad un altro beneficiario con un progetto Y e CUP YYY, entrambi beneficiari dello stesso progetto (es. da parte di un'impresa ad una università o l'inverso)?	Si conferma quanto rappresentato nella risposta alla FAQ 7.2, ovvero "I servizi sono, per loro natura, attribuibili esclusivamente a soggetti esterni al committente nel rispetto della normativa applicabile e non possono essere acquistati da soggetti partecipanti all'iniziativa" verificando che: ▪ Il rapporto sia un vero appalto/servizio di terzi ▪ Il contratto sia a condizioni di mercato ▪ La procedura di selezione risulti conforme al D.Lgs. 36/2023 (gara, invitati, confronto preventivi, ecc., a seconda della soglia e della natura del soggetto) • La spesa sia tracciabile • Vi sia una motivazione tecnico-scientifica
7.34	Nell'ambito dell'azione 1.1.2, si richiede se nella voce d) costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e	Si ricorda che rientrano nell'Azione 1.1.2 i costi per la ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o



ID	Quesito	Riscontro
	sviluppo, possa essere considerato, fra gli altri servizi utilizzati per il progetto, anche il costo di utilizzo per la raccolta dati, di una infrastruttura messa a punto con un progetto PNRR IR. Si specifica che detta infrastruttura è interna e gestita dal soggetto beneficiario di agevolazione a valere su PNRR 21-27 DD 307/2025 e che il costo di utilizzo è stato già calcolato con tariffario interno.	l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato. Pertanto, si deve trattare di costi esterni per servizi resi da un fornitore (impresa o enti di ricerca pubblici e privati) a condizioni di mercato. L'utilizzo di un'infrastruttura interna, gestita dal beneficiario e valorizzata con tariffario interno, non costituisce "ricerca contrattuale" (che richiede un fornitore terzo e una transazione a condizioni di mercato) e non è imputabile alla voce d). Si segnala, inoltre, l'opportunità di assicurare l'assenza di doppio finanziamento, trattandosi di infrastruttura realizzata con fondi PNRR (N.B.: attenzione all'eventuale imputazione di quote già finanziate).
7.35	Nell'ambito dell'azione 1.1.2 è possibile acquisire una attrezzatura ricondizionata con garanzia ufficiale della casa madre con un valore che permette di ammortizzarla nel periodo di validità del progetto al 100%?	Si conferma la possibilità, sempre a condizione che il soggetto beneficiario non abbia usufruito di altri finanziamenti per l'acquisto del bene, nel rispetto del principio DNSH, del Climate Proofing e della disciplina applicabile.
7.36	Nell'ambito dell'Azione 1.1.3b., si chiede se è possibile includere tra le spese ammissibili le spese per consulenze e/o servizi commissionati da un ente di ricerca beneficiario ad un'Università non beneficiaria . In caso affermativo, tali spese possono essere rendicontate sotto la voce "servizi di consulenza specialistica"?	Si rinvia a quanto già indicato nelle faq pubblicate – e segnatamente alle faq 1.25 e 1.32. In particolare, si ribadisce che: L'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 ammette, tra gli aiuti al funzionamento del Polo di innovazione, le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione (punto ii.).



ID	Quesito	Riscontro
		• L'ammissibilità è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), ii.: la prestazione/consulenza deve essere preventivamente determinata nella durata, nel luogo, nell'oggetto e nel compenso; deve essere adeguatamente e congruamente motivata e formalizzata in un apposito contratto. Ne consegue che le consulenze e/o i servizi commissionati dall'ente di ricerca beneficiario a un'Università non beneficiaria (soggetto terzo esterno alla compagine) possono essere ammissibili, ma esclusivamente a condizione che: a) siano riconducibili alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo, ovvero configurino «servizi di consulenza in materia di innovazione» nell'accezione dell'art. 2, punto 94), del Reg. (UE) 651/2014 (consulenza/assistenza/formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali, utilizzo di norme/regolamenti, introduzione o utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative, comprese quelle digitali). Non sono ammissibili, sull'Azione 1.1.3b, consulenze o servizi afferenti ad attività di ricerca industriale/sviluppo sperimentale (riconducibili semmai alla «ricerca contrattuale» dell'Azione 1.1.2, art. 7, comma 1, lett. A), d)), né consulenze estranee al funzionamento del Polo; b) siano rispettate le condizioni cumulative previste dall'art. 7, comma 1, lett. B), b), punto ii.: la prestazione/consulenza deve essere preventivamente determinata nella durata, nel luogo, nell'oggetto e nel compenso; adeguatamente e congruamente motivata e formalizzata in un contratto che disciplini in dettaglio deliverables, durata,



ID	Quesito	Riscontro
		corrispettivo e modalità di erogazione; il corrispettivo deve essere parametrato su valori di mercato; c) l'Università sia effettivamente un soggetto terzo indipendente rispetto al beneficiario e la relativa acquisizione avvenga a condizioni di mercato; ove l'ente di ricerca beneficiario sia amministrazione aggiudicatrice/organismo di diritto pubblico, la selezione del fornitore deve rispettare il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Restano fermi il divieto di doppio finanziamento (art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509) e l'effettivo sostenimento e piena documentabilità del costo in capo al beneficiario (art. 7, comma 1: costi direttamente sostenuti dal beneficiario), trattandosi di rendicontazione a costi reali. La spesa è rendicontata a costi reali e deve risultare coerente con il piano dei costi approvato e con la classificazione ivi adottata; eventuali dubbi sulla puntuale collocazione della voce andranno verificati alla luce della Guida operativa per i beneficiari. Si osserva che la voce «servizi di consulenza specialistica» non è una voce di spesa dell'Azione 1.1.3b: essa è propria dell'Azione 1.4.3 (art. 2, lett. C), comma 3, dell'Avviso, aiuti alla formazione ex art. 31 GBER). Sull'Azione 1.1.3b tali costi, ove ammissibili secondo quanto sopra, devono essere imputati alla voce degli aiuti al funzionamento del Polo di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), punto ii. del DD 307/2025 («collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e servizi di consulenza in materia di innovazione»), corrispondente — nella modulistica/Allegato B



ID	Quesito	Riscontro
		— alla voce «Personale collaborazioni» (A7) e comunque alla pertinente voce di funzionamento del Polo, e rendicontati a costi reali (per l'Azione 1.1.3b non è previsto alcun contributo forfettario per le spese generali).
7.37	Relativamente all'Azione 1.1.2., il personale deve essere selezionato esclusivamente con procedura competitiva (job post) o si può reclutare anche personale già presente in organico con una procedura "semplificata"? Si precisa che il personale di cui si parla si riferisce ai contratti co.co.co. per i ricercatori che noi rendiconteremo alla voce d. Costi per la ricerca contrattuale e altri servizi per l'attività del progetto (a costo reale).	Si rinvia a quanto già indicato nelle faq pubblicate – e segnatamente alle faq 7.1, 7.4, e 7.5. In particolare, si ribadisce che: • L'art.7 del Decreto Direttoriale n. 307 del 18-03-2025, al comma 5) prevede che, ove applicabile, i soggetti beneficiari debbano assoggettare le procedure di acquisizione di forniture di beni e servizi al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023. • Nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia tenuto all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, l'acquisizione di servizi e/o beni strumentali deve avvenire comunque nel rispetto dei principi sanciti dal Codice ossia economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica nonché del principio della concorrenzialità. • Come indicato nella Guida operativa per i beneficiari, in caso di consulenze esterne o altri affidamenti, occorre trasmettere la documentazione relativa alle Procedure adottate per la selezione del bene (ad esempio gare, indagini di mercato, confronto preventivi, ecc.) e relativa documentazione (ad esempio: procedure di selezione, verbali di valutazione, pubblicazione, altra documentazione prevista dalla procedura adottata, contratto di subappalto (se previsto), check-list procedura di autocontrollo).



ID	Quesito	Riscontro
		Si invita a consultare le checklist di autocontrollo per riferimenti operativi.
7.38	Con riferimento alla Ricerca contrattuale dell'Azione 1.1.2, si chiede di chiarire se, nel caso di affidamento di attività di ricerca a una persona fisica in qualità di prestatore esterno, il relativo costo possa essere rendicontato anche qualora il corrispettivo sia documentato mediante notula, anziché mediante fattura , fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni previste per la ricerca contrattuale (esternalizzazione di attività di ricerca non svolgibile internamente; rapporto è regolato da un contratto che definisce oggetto, durata e corrispettivo; compenso è determinato a condizioni di mercato; prestazione è resa da un soggetto terzo esterno al beneficiario; rispettati gli obblighi fiscali e previdenziali applicabili alla tipologia di prestazione).	Sono considerati documenti di spesa fatture o documenti contabili <u>di valore probatorio equivalente</u>. Rientrano, pertanto, anche le notule purché provviste dei requisiti di legge e aventi valore ai sensi delle vigenti normative fiscali e contabili.

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione
dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it

comunicazione.pnric@mur.gov.it